



Al Comune di Pesaro

All' Assessorato all'INNOVAZIONE e alla PARTECIPAZIONE

All' Assessore Francesca Frenquellucci

Al Dirigente Dott. Marco Fattore

e.mail: [f.frenquellucci@comune.pesaro.pu.it](mailto:f.frenquellucci@comune.pesaro.pu.it)

email: [m.fattore@comune.pesaro.pu.it](mailto:m.fattore@comune.pesaro.pu.it)

email: [patrimonio@comune.pesaro.pu.it](mailto:patrimonio@comune.pesaro.pu.it)

PEC: [comune.pesaro@emarche.it](mailto:comune.pesaro@emarche.it)  
[suapassociatopesarese@emarche.it](mailto:suapassociatopesarese@emarche.it)

**OGGETTO: Riscontro prot. n. 0403394 del 08/04/2024 - Richiesta consulenza per interpretazione art. 110 della L.R. 22/2021 (ex art. 76 della L.R. 27/2009 – Sospensione e decadenza autorizzazione impianti di distribuzione carburanti.**

Con la nota indicata in oggetto, l'Assessore all'Innovazione e alla Partecipazione e il Dirigente del Comune di Pesaro inviavano alla scrivente Direzione una richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'art. 110 della L.R. 22/2021 (ex art. 76 della L.R. 27/2009); si riporta di seguito il contenuto del quesito:

*“si chiede a codesto ufficio un'interpretazione riguardo alla norma generale dell'art. 110 della L.R. 22/2021 “In presenza di un impianto per il quale è stata emessa ordinanza di smantellamento ma che conserva parte delle componenti originarie, nel caso di richiesta di ristrutturazione funzionale alla riattivazione è obbligatorio sempre e comunque il preventivo completo smantellamento contemplato nell'art. 110 comma 5 della L.R. 22/2021 oppure è possibile mantenere le componenti non rimosse funzionali alla riattivazione?”.*

Rispetto al concetto di smantellamento dell'impianto, ricordiamo come anche da voi riportato che l'art. 110 della L.R. 22/2021 stabilisce quanto segue:

- (1.) “Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento.*



(2.) *Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.*

(3.) [...]

(4.) [...]

(5.) *La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.”*

Come da voi evidenziato:

*La ditta interessata all'installazione del nuovo impianto inoltrato al SUAP (in data 25/10/2023 rif. prot. 131254/2023) un'istanza per il rilascio del titolo unico per la ristrutturazione dell'impianto chiedendo la possibilità di utilizzare le strutture ancora esistenti – **relativamente ai serbatoi interrati – il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne aveva prescritto la sostituzione.***

*La ditta ha proposto al SUAP di riutilizzare la pensilina esistente e di procedere eventualmente alla sostituzione dei serbatoi solo contestualmente alla esecuzione dei lavori di ricollocazione di nuovi serbatoi e, quindi, solo a seguito della conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del nuovo impianto.*

Questa direzione, non potendo entrare nel merito del procedimento di esclusiva competenza dell'ente scrivente, si attiene ai dati da voi forniti e condivide quanto da voi prospettato.

Ciò posto, si ritiene necessario dare seguito alla prescrizione che la ditta provveda – contestualmente all'avvio dei lavori - alla rimozione dei serbatoi interrati (**già precedentemente disposta dal Comando dei Vigili del Fuoco**) ed all'analisi dei terreni interessati (ivi compresi quelli sottostanti i serbatoi), con eventuale avvio delle procedure contemplate nella parte IV del D.Lgs. 152/2006 nel caso di accertata contaminazione, prima di procedere alla collocazione dei nuovi serbatoi.

Per quanto riguarda il riutilizzo della pensilina esistente, anche invocando il principio dell'economicità dell'azione amministrativa, la stessa può essere riutilizzata previo una verifica strutturale nel rispetto della normativa vigente.

**Il Dirigente**  
*Dott.ssa Daniela Tisi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa